

Cire 5/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Settore Fallimenti

Al Presidente del Tribunale

Al Magistrato Referente per l'informatica

Al Dirigente Amministrativo

Al funzionario coordinatore della Cancelleria Unificata Fallimenti -

Esecuzioni

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone

Al responsabile dell'Ufficio UNEP di Crotone

Oggetto: avvio delle notifiche dei ricorsi per dichiarazione di fallimento a cura della Cancelleria

L'art. 17 D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, ha modificato il 3° comma dell'art. 15 l. fall.

Tale modifica vale per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31.12.2013.

La prima e più importante novità è che **il ricorso e il decreto sono notificati a cura della cancelleria, senza possibilità di avvalersi dell'Ufficiale Giudiziario** (in deroga all'art. 137 c.p.c. e all'art. 17 D.M. n. 44/2011).

La seconda novità è che la notifica a cura della cancelleria ha **natura telematica** e, pertanto, l'Ufficio deve utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo PEC.

In particolare si pongono in evidenza i passaggi processuali da seguire:

1) la notifica va eseguita dalla Cancelleria con le prescritte modalità telematiche, utilizzando il sistema informatico ministeriale e inviando l'atto alla PEC del debitore, risultante dal Registro delle Imprese o dal pubblico registro denominato INI-PEC, che contiene gli indirizzi mail delle imprese e dei professionisti;

2) la Cancelleria è tenuta a trasmettere l'esito della suddetta comunicazione, con modalità automatica (ossia tramite l'applicativo che gestisce i registri informatici di cancelleria) all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;

3) se la notifica telematica, per qualsiasi ragione, non risulta possibile o non ha esito positivo (ad es. perchè non viene rinvenuto dai registri l'indirizzo PEC o perchè la casella del destinatario non è funzionante), il ricorrente deve rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, il quale deve eseguire esclusivamente la notifica di persona, cioè a mani del destinatario (art. 107 d.P.R. n. 1229/59) presso la sede risultante dal registro delle imprese;

4) se anche la notifica di persona non va a buon fine, l'Ufficiale Giudiziario deve procedere al deposito dell'atto nella Casa Comunale del Comune in cui ha sede il debitore e la notifica si perfeziona al momento del deposito (non più dopo i venti giorni);

Si evidenzia che l'udienza prefallimentare deve essere fissata entro **45 giorni** dal deposito del ricorso e che tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a **15 giorni**.

Per tali motivi i passaggi previsti per la prima fase - firma del decreto di delega da parte del Presidente, firma del decreto di convocazione da parte

del GD, scansione del ricorso e del decreto (se non ancora attivo il PCT) da parte della Cancelleria, invio del ricorso e del decreto a mezzo PEC all'indirizzo mail del debitore - vanno effettuati con la massima urgenza (indicativamente non più di **10 giorni** dal deposito del ricorso), in quanto essi, aggiunti alle eventuali altre forme di notificazione, non devono consumare complessivamente un lasso temporale superiore ai **30 giorni**.

La nuova norma comporta una duplice deroga alla regola generale contenuta nell'art. 107, co. 1, D.P.R. 1229/59 (*“L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona”*):

- da un lato, inverte la regola della notifica di persona (o a mani), rendendola obbligatoria anche nei casi in cui debba essere effettuata fuori dal comune in cui ha sede l'ufficio;
- dall'altro, in quanto obbligatoria, rende superflua la specifica istanza della parte (che di regola è necessaria per ottenere la notifica a mani ove il destinatario risieda fuori del comune).

L'aspetto più saliente della riforma è il perfezionamento della notifica, in caso di impossibilità dell'invio a mezzo PEC (di cui da tempo le imprese hanno l'obbligo di munirsi) e di chiusura della sede, con il deposito dell'atto presso la casa comunale, senza il passaggio intermedio del tentativo di notifica presso la residenza del legale rappresentante.

L'esclusione della notifica a mezzo posta (funzionalmente incompatibile con la nuova tempistica) implica che l'Ufficiale giudiziario deve recarsi di persona all'indirizzo della sede legale, per effettuare la consegna a mani dei soggetti indicati nell'art. 145, co. 1, c.p.c.

Se la trova chiusa, deve depositare immediatamente la copia dell'atto nella casa comunale.

Al riguardo va precisato che, sebbene la norma si riferisca ad impossibilità della notifica a mezzo PEC “*per qualsiasi ragione*”, ove la notifica a mezzo PEC sia stata impossibile non per inesistenza o malfunzionamento della PEC del debitore, bensì per difetto di funzionalità dell’applicativo incorporato nel SIECIC (che consente alla Cancelleria l’estrazione automatica degli indirizzi PEC dal registro delle imprese, la notifica automatica a quell’indirizzo del ricorso e pedissequo decreto - digitalizzati - e la comunicazione automatica dell’esito di detta notifica all’indirizzo PEC dell’avvocato del ricorrente), è prudente che la Cancelleria stessa ne dia tempestivo avviso al ricorrente, affinché questi possa subito attivarsi per le modalità notificatorie a suo carico ed inserendo relativa attestazione del Cancelliere nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la necessità di effettuare (anche) la notifica a mezzo PEC ove la funzionalità dell’applicativo venga frattanto resa operativa o ripristinata.

Analoga prudenza potrebbe consigliare l’alea di una contestazione della notifica effettuata con deposito presso la casa comunale da parte dell’imprenditore che, pur avendo la sede chiusa, abbia però conservato un indirizzo PEC funzionante, al quale non sia però pervenuta la notifica della Cancelleria per problemi di funzionamento dell’applicativo in sua dotazione.

Nel silenzio della nuova normativa, la notifica ai **soci-persone fisiche illimitatamente responsabili** sembra doversi invece effettuare nelle **forme ordinarie** poichè, a differenza dell'imprenditore individuale, nessuna norma prevede per essi l'obbligatorietà della PEC.


Analoga conclusione sembra doversi trarre per la **impresa cessata**, per la quale la notifica a mezzo PEC o a mani presso la sede sarebbe *a priori* destinata a non avere buon fine, con conseguente possibilità di effettuarla ordinariamente (anche a mezzo posta) presso l’ultimo legale rappresentante.

In entrambi i casi sopra menzionati, laddove l'indirizzo PEC risulti funzionante, in via prudenziale, si dovrà comunque procedere anche al tentativo di notifica via PEC inserendo l'esito nel fascicolo d'ufficio.

Crotone, 15.01.2014


Il Giudice Delegato Coordinatore est.

dott.ssa Antonia Mussa



Il Giudice Delegato

dott.ssa Arcangela S. Romanelli



16-01-2014
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per il diritto alla Pace
PEC

Depositato in Cancelleria
testimontare in data

da 16-1-14
Cancelleria
UF